



COMUNE DI BUGGIANO

PROVINCIA DI PISTOIA
SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E DI PARTECIPAZIONE (P.A.I.P.)

ai sensi della L.R. n. 65 del 10.11.2014 art. 36 comma 2, attinente la

“Variante semplificata al PDR del complesso ex Monastero di S. Scolastica in Buggiano Castello”

Buggiano lì 24 agosto 2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Magrini Adriano)

INDICE

1. PREMESSA
2. IL PROCEDIMENTO URBANISTICO
3. LE FASI DELLA INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE
4. LA ARTICOLAZIONE DEL P.A.I.P. FINO ALLA APPROVAZIONE DELLA VARIANTE
 - 4.1. FASE PRELIMINARE
 - 4.2. FASE DELLA INFORMAZIONE
 - 4.3. FASE DELLA PARTECIPAZIONE
 - 4.4. FASE CONCLUSIVA
 - 4.5. TERMINI PER ATTUAZIONE DEL P.A.I.P. PRIMA DELLA APPROVAZIONE DELLA VARIANTE
5. LA ARTICOLAZIONE DEL P.A.I.P. DOPO LA APPROVAZIONE DELLA VARIANTE

1. PREMESSA

Ai sensi ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15 del DPGR 14 febbraio 2017 n. 4/R il responsabile del procedimento procede alla redazione del programma della attività di informazione e di partecipazione relativa al processo attinente la "Approvazione di variante semplificata al PDR del complesso ex monastero di S. scolastica in Buggiano Castello".

Le forme e le modalità dell'informazione e della partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla approvazione della presente variante, sono state individuate dall'Amministrazione procedente nel presente programma, come successivamente articolate.

Tale programma (di seguito PAIP), sarà esplicitato nel rispetto dei livelli prestazionali individuati all'articolo 16 del DPGR 14 febbraio 2017 n. 4/R e nel rispetto dei livelli partecipativi individuati nell'articolo 3 della Delibera della Giunta Regione Toscana n. 1112 del 16.10.2017.

2. IL PROCEDIMENTO URBANISTICO

Il presente atto di governo del territorio quale variante a piano attuativo, (di seguito variante), sarà assoggettato alle procedure di approvazione di cui al Titolo V Capo II Sezione I della L.R. n. 65 del 10.11.2014.

La variante di cui trattasi, rientra nella tipologia delle "Particolari varianti ai piani attuativi", di cui all'articolo 112 della L.R. n. 65 del 10.11.2014, in quanto la stessa variante non comporta aumento della superficie edificabile, nè dei volumi degli edifici, non modifica il perimetro del piano e non comporta riduzione complessiva degli standard previsti nel piano attuativo oggetto di variante.

La suddetta variante, secondo quanto disposto dal sopra richiamato articolo 112, risulta assoggettata alla sola approvazione attraverso unico atto ed il procedimento amministrativo sarà articolato come segue:

- approvazione dell'atto in Consiglio Comunale;
- pubblicazione dell'avviso di approvazione dell'atto sul BURT.

3. LE FASI DELLA INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE

Tenuto conto:

- che per "informazione della presente variante", si deve intendere la conoscibilità di tutti gli atti posti in essere dalla Amministrazione procedente, tra la fase antecedente la approvazione (ai sensi dell'articolo 112 della L.R. n. 65/2014) e la pubblicazione dell'avviso di approvazione della variante;
- che per "partecipazione" alla formazione della presente variante, si deve intendere la possibilità, per tutti i cittadini e tutti i soggetti interessati, di contribuire alla formazione di tale variante, attraverso l'espressione di valutazioni di merito, raccomandazioni e proposte;

si ritiene che, nel caso di specie, (variante a piano attuativo), tenuto conto del procedimento urbanistico, il P.A.I.P. sarà caratterizzato dalle seguenti fasi:

- fase preliminare;
- fase della informazione;
- fase della partecipazione;
- fase conclusiva.

4. LA ARTICOLAZIONE DEL P.A.I.P. FINO ALLA APPROVAZIONE DELLA VARIANTE

Tenuto conto dei livelli prestazionali e dei livelli partecipativi, come richiamati in premessa, nonché di quanto contenuto nel precedente paragrafo 2 e paragrafo n. 3, il P.A.I.P., sarà garantito dal Garante della informazione e della partecipazione, Arch. Scheila Lazzerini (di seguito Garante), ed articolato secondo le modalità indicate nelle fasi che seguono.

4.1. Fase preliminare

Alla consegna della determina di approvazione del P.A.I.P. da parte del responsabile del procedimento, il Garante attiverà le seguenti modalità di informazione e partecipazione.

- 4.1.1. Creazione della pagina web del Garante (DGRT 1112/17 art.3 c.2 let. b), ove riportare:
 - la denominazione dell'atto di governo del territorio;
 - il nominativo del Garante, il suo numero di telefono ed il suo indirizzo di posta elettronica;
 - il P.A.I.P. relativo all'Atto (DPGR 4/R/17 art.4 c.7 let. a);
 - il calendario completo ed esaustivo delle iniziative di informazione e partecipazione (DPGR 4/R/17 art.4 c.7 let. b);
- 4.1.2. Redazione di manifesti, oggetto di affissione in luoghi pubblici, contenenti quanto già riportato nella pagina web del Garante (LR 65/14 art. 38 c.1);
- 4.1.3. Trasmissione del P.A.I.P. al Garante regionale (DPGR 4/R/17 art.4 c.8 let. a);
- 4.1.4. Formazione del documento di sintesi (DS), (DGRT 1112/17 art.3 c.2 let. a), nel quale deve essere contenuta la sintesi dei contenuti della variante di cui trattasi, quale documento di introduzione al processo partecipativo, diretto a garantire una maggiore accessibilità e comprensibilità dello stesso;
 - in tal senso il DS dovrà contenere:
 - una relazione di sintesi che illustra con linguaggio non specialistico i contenuti della variante ed i relativi obiettivi;
 - il nominativo del Garante, il suo numero di telefono ed il suo indirizzo di posta elettronica;
 - l'ufficio del Garante e gli orari di apertura al pubblico per l'accesso ai documenti allegati all'atto attraverso:
 - la presa visione dei documenti;
 - la eventuale richiesta ed estrazione di copia dei documenti;
 - la eventuale acquisizione di chiarimenti sui documenti;
 - il periodo temporale ove sarà possibile fare accesso ai documenti.
- 4.1.5. Redazione di modulistica atta alla acquisizione di contributo (LR 65/14 art. 38 c.1);
- 4.1.6. Pubblicazione del DS nella pagina web del Garante (DGRT 1112/17 art.3 c.2 let. b);
- 4.1.7. Pubblicazione della modulistica di cui al punto 4.1.5. nella pagina web del Garante (LR 65/14 art. 38 c.1).

4.2. Fase della informazione

La fase della informazione, intesa come la conoscibilità di tutti gli atti posti in essere dalla Amministrazione, è assicurata dal Garante, secondo la seguente articolazione:

- 4.2.1. Accesso ai documenti allegati all'Atto da approvare, secondo le modalità già contenute nel DS, riportati nel precedente punto 4.1.4. (DPGR 4/R/17 art.16 c.2 let. a);
- 4.2.2. Verbale del Garante attinente l'accesso ai documenti di cui sopra (LR 65/14 art. 38 c.1);
- 4.2.3. Pubblicazione sul sito Garante del verbale di cui al punto precedente, quale costante aggiornamento delle attività in itinere (DGRT 1112/17 art.3 c.2 let. b).
- 4.2.4. Informazione per la attivazione di partecipazione digitale (DGRT 1112/17 art.3 c.2 let. c);

4.3. Fase della partecipazione

La fase della partecipazione, intesa come possibilità da parte dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla formazione del presente atto attraverso l'espressione di valutazioni di merito, raccomandazioni e proposte, (di seguito contributo), è assicurata dal Garante, secondo la seguente articolazione:

- 4.3.1. Acquisizione del contributo/i, pervenuto/i in forma cartacea, tramite modulistica di cui al precedente punto 4.1.5. (LR 65/14 art. 38 c.1);

- 4.3.2. Acquisizione del contributo/i, pervenuto/i in forma digitale, tramite modulistica di cui al precedente punto 4.1.5. (LR 65/14 art. 38 c.1);
- 4.3.3. Indizione di incontro pubblico (DGRT 1112/17 art.3 c.2 let. d) attinente la illustrazione della variante, adeguatamente e tempestivamente pubblicizzata attraverso:
 - pubblicazione sul sito del Garante (LR 65/14 art. 38 c.1);
 - affissione di manifesti in luoghi pubblici (LR 65/14 art. 38 c.1);
- 4.3.4. Incontro pubblico (DGRT 1112/17 art.3 c.2 let. d) di cui al precedente punto 4.3.3., con la presenza obbligatoria del responsabile del procedimento, del progettista dell'atto, del garante e di un rappresentante della Pubblica Amministrazione;
- 4.3.5. Redazione del verbale da parte del Garante, su eventuali contributi avanzati, anche in forma orale, nell'incontro pubblico (LR 65/14 art. 38 c.1);
- 4.3.6. Rapporto del garante che dà conto dei risultati della attività di informazione e di partecipazione (DPGR 4/R/17 art.4 c.4 e c.5) necessario per quanto indicato al successivo punto 4.4.1.;

4.4. Fase conclusiva

La fase conclusiva, si attiva successivamente dalla stesura del rapporto del Garante di cui al precedente punto 4.3.6., sino alla determinazione da parte della amministrazione procedente, motivando le determinazioni assunte, attraverso la preventiva valutazione dei contributi pervenuti sotto il profilo della loro sostenibilità ambientale, economica e sociale e sarà assicurata dal Garante, secondo la seguente articolazione:

- 4.4.1. Determinazioni motivatamente assunte della amministrazione procedente (DPGR 4/R/17 art.4 c.5), sulla base del rapporto di cui al punto 4.3.6.;
- 4.4.2. Pubblicazione sul sito Garante del provvedimento della amministrazione procedente, in merito ai contributi pervenuti, quale costante aggiornamento delle attività in itinere (DGRT 1112/17 art.3 c.2 let. b);
- 4.4.3. Rapporto finale del Garante da allegare all'atto di approvazione (DPGR 4/R/17 art.4 c.7 let. c);
- 4.4.4. Pubblicazione sul sito Garante del Rapporto finale del Garante allegato all'atto di approvazione (DPGR 4/R/17 art.4 c.7 let. c);
- 4.4.5. Trasmissione del Rapporto finale del Garante al Garante regionale (DPGR 4/R/17 art.4 c.8 let. b).

4.5. Termini per la attuazione del P.A.I.P. prima della approvazione dell'atto

L'attuazione delle quattro fasi del P.A.I.P., come sopra descritte ed articolate, stante la modestia dell'atto, riconducibile ad una variante a piano attuativo che insiste in una limitata superficie territoriale, dovrà essere conclusa entro 60 giorni, quale termine ordinatorio e non perentorio.

5. LA ARTICOLAZIONE DEL P.A.I.P. DOPO LA APPROVAZIONE DELL'ATTO

Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 112 della L.R. n. 65 del 10.11.2014 e dal DPGR 14 febbraio 2017 n. 4/R, il P.A.I.P. sarà assicurato dal Garante dopo la approvazione dell'atto secondo la articolazione che segue:

- 5.1. Pubblicazione sul sito del Garante della delibera di approvazione dell'atto a conclusione del procedimento (DPGR 4/R/17 art.4 c.7 let. d);
- 5.2. Trasmissione della delibera di approvazione dell'atto a conclusione del procedimento al Garante regionale (DPGR 4/R/17 art.4 c.8 let. c).

Buggiano lì 24 agosto 2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Magrini Adriano)

